



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 06/03/2014

COMUNE DI CUTROFIANO

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Ditta Movit.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con istanza del 10.05.2010, acquisita in data 11.05.2010 al n. 5379 del protocollo, il Sig. Fedele Maurizio, in qualità di legale rappresentante della società MOVIT srl con sede legale in C.da Murrone in Soletto, ha trasmesso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e smi e della LR n. 11/2001 e smi, richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa al progetto di apertura di una cava di calcarenite in agro di Cutrofiano (CT Fg. 13 p.IIa 200 e Fg. 21 p.IIe 5 e 10), in quanto rientrante nella tipologia progettuale n. 8.i dell'Allegato IV alla Parte I del Decreto Legislativo n. 152/2006 e smi (cave e torbiere con produzione di materiale inferiore a 500.000 mc/anno o superficie interessata inferiore a 20 Ha);
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 60/269 del 28.04.2011 è stato stabilito di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto relativo all'apertura di una cava di calcarenite, da realizzare in località "Piglia" proposto dalla MOVIT srl;
- la Società MOVIT srl con nota del 04.01.2012, acquisita al prot. n. 119 del 05.01.2012, ha presentato istanza di VIA per l'apertura di una cava di calcarenite in agro di Cutrofiano (p.IIa 200 Fg. 13 e p.IIe 5-10 Fg. 21), allegando lo Studio di Impatto Ambientale e il progetto definitivo di coltivazione e recupero ambientale (anche su supporto digitale), ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e smi e della Legge Regionale n. 11/2001 e smi;
- la Società MOVIT srl, con nota acquisita al prot. n. 654 del 23.01.2012, ha trasmesso copia delle pubblicazioni dell'avviso di deposito SIA su due quotidiani, uno a diffusione locale (Il Quotidiano del 12.01.2012) e uno a diffusione nazionale (Il Messaggero del 12.01.2012) e sul BURP del 19.01.2012;
- il Forum Amici del Territorio, con nota acquisita al prot. n. 2835 del 19.03.2012, ha trasmesso osservazioni, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006, per il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale relativi all'apertura della cava di calcarenite da sottoporre a VIA, chiedendo parere negativo nella VIA;
- la Società MOVIT srl, con nota del 10.04.2012 acquisita al prot. n. 3722 del 12.04.2012, ha comunicato, alla luce della nota del Servizio Urbanistica/PO di Lecce prot. n. AOO/79 del 27.03.2012 n. 3077, la propria volontà di stralciare dal piano di coltivazione l'area sottoposta a tutela paesaggistica adeguando gli elaborati progettuali, riservandosi di adempiere a tale impegno a conclusione positiva della procedura di VIA;
- la Società MOVIT srl, con nota del 06.06.2012 acquisita al prot. n. 6287 del 22.06.2012, ha invitato l'AC a voler procedere ad adottare il provvedimento di conclusione del procedimento di VIA;
- l'Avv. Francesco Galluccio Mezio, a seguito di incarico da parte di Movit srl, con nota del 09.06.2012

acquisita al prot. n. 6951 del 12.07.2012, ha preavvertito l'AC che in difetto di emissione del provvedimento di VIA entro il 20.07.2012 avrebbe provveduto ad assumere le iniziative giudiziarie del caso anche di carattere risarcitorio;

- con nota del Settore Tecnico prot. n. 7011 del 16.07.2012, è stato trasmesso ad ARPA Puglia/Sede di Lecce il progetto di apertura della cava di calcarenite in argomento, per l'esame e l'istruttoria tecnica dello stesso;

- con nota del Settore Tecnico prot. n. 7013 del 16.07.2012, è stato chiesto al Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia il rilascio del parere di compatibilità al Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20.10.2009, considerato che nel progetto di cava vengono interessate aree rientranti in Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI) di tipo B2;

- l'Avv. Francesco Galluccio Mezio, nell'interesse di Movit srl, con nota acquisita al prot. n. 7473 del 31.07.2012, ha richiesto l'immediata emissione del provvedimento di VIA, trasmettendo nel contempo copia del parere espresso dal Servizio Tutela delle Acque con nota prot. n. AOO_075_3220 del 12.07.2012 su specifica richiesta dello Sportello Unico Regionale Attività Estrattive (SURAE);

- il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_075_3543 del 01.08.2012, facendo seguito all'istanza dell'AC prot. n. 7013 del 16.07.2012, ha trasmesso al Comune copia del predetto parere espresso prot. n. AOO_075_3220 del 12.07.2012;

- la Società MOVIT srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Galluccio Mezio, ha presentato Ricorso n. 1471/2012 al TAR per la Puglia/Sezione di Lecce, acquisito al prot. n. 8967 del 21.09.2012, affinché, previa dichiarazione di nullità delle note prot. n. 7011 e 7013 del 16.07.2012 del Comune di Cutrofiano, si accerti e si dichiari l'obbligo del Comune di Cutrofiano ad adottare il provvedimento in ordine alla VIA;

- il TAR per la Puglia/Sezione Prima di Lecce con Sentenza n. 2049 del 21.11.2012, acquisita al prot. n. 12347 del 27.12.2012, ha dichiarato l'obbligo per il Comune di Cutrofiano di provvedere sull'istanza avanzata dalla Movit srl entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza;

- con nota del Settore Tecnico prot. n. 982 del 31.01.2013, è stato comunicato alla Movit srl, ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990 e smi, che dalle risultanze istruttorie sono emersi motivi ostativi che non consentono all'AC di accogliere l'istanza;

- con nota del Settore Tecnico prot. n. 1026 del 01.02.2013, è stato chiesto al Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia di effettuare la necessaria ed indispensabile verifica di compatibilità dell'intervento con il Piano regionale di Tutela delle Acque, precisando che in assenza di tale verifica nessuna valutazione di competenza può essere effettuata nè dal SURAE nè dall'AC;

- la Società MOVIT srl, con nota acquisita al prot. n. 1278 del 11.02.2013, ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10bis della L. n. 241/1990 e smi, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di VIA in quanto le attività estrattive in ZPSI devono essere considerate attività in deroga;

- con posta certificata del 12.02.2013, il Settore Tecnico ha trasmesso al Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia le osservazioni prodotte dalla Società Movit srl a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA;

- con nota prot. n. AOO_075_1274 del 07.03.2013, il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia ha confermato, in riscontro alla nota del Settore Tecnico prot. n. 1026 del 01.02.2013, la competenza del Servizio Attività Economiche Consumatori della Regione Puglia circa la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'attività di coltivazione di cave in deroga al PTA;

- la Società MOVIT srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Galluccio Mezio, ha presentato Ricorso n. 1393/2013 al TAR per la Puglia/Sezione di Lecce, acquisito al prot. n. 7492 del 13.08.2013, per l'ottemperanza della sentenza del TAR di Lecce I Sezione n. 2049 del 21.11.2012 e per la nomina di Commissario ad acta che assuma i provvedimenti atti a dare esecuzione effettiva e concreta alla sentenza;

- con nota del Settore Tecnico prot. n. 9066 del 10.10.2013, sono stati diffidati formalmente il Servizio Tutela delle Acque e il Servizio Attività Economiche Consumatori ad adempiere alle indispensabili attività di verifica/valutazione rispetto al Piano di Tutela delle Acque entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, significando che qualora non si fosse adempiuto alle attività di competenza regionale, si sarebbe provveduto nei 10 giorni successivi ad adottare il provvedimento in ordine alla VIA;
- il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_075_4931 del 04.11.2013, ha ribadito che lo stesso si è già espresso circa l'impossibilità di effettuare coltivazione di cave nelle aree che il PTA individua quali Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo B2, a meno che non ricorra il caso di applicabilità della deroga al medesimo Piano, confermando altresì che il soggetto competente alla valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della deroga al PTA è il Servizio Attività Economiche e Consumatori della Regione Puglia;
- con posta certificata del 12.11.2013, il Settore Tecnico ha trasmesso la predetta nota del Servizio Tutela delle Acque al TAR per la Puglia/Sezione di Lecce;
- il TAR per la Puglia/Sezione Prima di Lecce con Sentenza n. 2431 del 20.11.2013, acquisita al prot. n. 435 del 15.01.2014, ha accolto il ricorso per ottemperanza n. 1393/2013 e ordinato al Comune di Cutrofiano di provvedere sull'istanza avanzata dalla Movit srl entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza;

CONSIDERATO:

- che, a seguito della comunicazione, ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990 e smi, dei motivi ostativi che non consentono all'AC di accogliere l'istanza, la Società Movit srl ha trasmesso le proprie osservazioni;
- che, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate, l'intervento di apertura della cava in argomento interessa, come già evidenziato nella propria nota prot. n. 7013 del 16.07.2012, aree rientranti in Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di tipo B2;
- che per la zona in questione, come prescritto nella "Relazione Generale del Piano di Tutela delle Acque" - Zone di Protezione Speciale Idrogeologica (misura M2.9) - sussistono i seguenti divieti:
 - a. divieto di realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
 - b. divieto di spandimento di acque di vegetazione, fanghi e compost;
 - c. divieto di cambiamenti dell'uso del suolo;
 - d. divieto di trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
 - e. divieto dell'utilizzo dei fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
 - f. divieto di apertura ed esercizio di nuove discariche per RSU non inserite nel Piano Regionale dei Rifiuti.
- che sulla base di quanto sopra richiamato, in zona B2 non è possibile effettuare coltivazione di cave in quanto detta attività viola i divieti di cui ai precedenti punti a), c) e d);
- che il Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20.10.2009, mentre il nuovo PRAE è stato approvato con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 445 del 23.02.2010;
- che, pertanto, l'apertura della cava in esame non può essere posta in deroga al PTA in quanto secondo le Linee Guida per la redazione dei regolamenti di attuazione del PTA "(...) sono poste in deroga quelle attività che, specificatamente vietate, sono comunque previste in altri piani subordinati al PTA ma approvati prima di quest'ultimo (...)";
- che, per quanto sopra espresso, è di tutta evidenza il parere sfavorevole di compatibilità con il vigente Piano di Tutela delle Acque dell'intervento di cui trattasi;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e considerato, di dover procedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2001 e smi;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e smi;

VISTA la Legge Regionale n. 11/2001 e smi;

VISTA la Legge n. 241/1990 e smi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18.02.2010 con la quale l'AC ha designato il Settore Tecnico quale Ufficio VIA competente per l'espletamento delle procedure di VIA di competenza comunali, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2014 prot. n. 47 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di esprimere, per quanto esposto in narrativa, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'apertura di una cava di calcarenite in agro di Cutrofiano (p.IIa 200 Fg. 13 e p.IIe 5-10 Fg. 21), da realizzare in località "Piglia", proposto dalla società MOVIT srl con sede legale in C.da Murrone in Soletto (LE);
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente MOVIT srl con sede in Soletto (LE) alla c.da Murrone s.n.c.;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio regionale Attività Economiche Consumatori, allo Sportello Unico Attività Estrattive (SURAE), al Servizio regionale Tutela delle Acque, all'ARPA Puglia/Sede di Lecce, al TAR per la Puglia/Sezione Prima di Lecce;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Cutrofiano e per estratto sul BURP;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. n.11/2001 e s.m.i. sul BURP è a titolo gratuito;
- di dare atto che avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e smi, può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR n. 1199/1971).

Il Responsabile del Procedimento
e del Settore
Russo Gianluigi
